

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, BORGHESI, BUSIN, CAON,
GUIDESI, PRATAVIERA, RONDINI**

Modifica degli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate dalle medesime

Presentata il 21 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! La manovra economica comunemente nota come « manovra Monti » ha dettato una serie di misure tese ad assicurare il pareggio di bilancio nel 2013 e tra queste alcune volte alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Con il decreto cosiddetto « Salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), infatti, è stato prefissato un limite agli stipendi dei *manager* pubblici, parametrato alla retribuzione del Primo presidente della Corte di cassazione, pari circa a 300.000 euro annui.

Alle norme di legge hanno fatto seguito: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 23-*ter* del

citato decreto Salva Italia e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ha fissato a 294.000 euro il limite massimo per i compensi degli amministratori con deleghe della RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa e dalle Ferrovie dello Stato Spa, mentre per le altre 18 società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze si fissano compensi pari all'80 per cento o al 50 per cento del trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione.

Riteniamo le misure adottate puramente demagogiche, perché il limite è comunque ancora molto alto. In una fase di crisi socio-economica, con una costante

perdita del potere d'acquisto, con tassi *record* di disoccupazione, con una tassazione eccessiva, con aziende bloccate da un cuneo fiscale oramai insostenibile, la *spending review* sugli stipendi deve essere reale e non di facciata. Per questo proponiamo, con l'articolo unico della presente proposta di legge, che la retribuzione

massima percepita da qualunque *top manager* non possa superare lo stipendio percepito dalla figura istituzionale più alta nel nostro ordinamento, cioè il Presidente della Repubblica, prevedendo tuttavia che il compenso fisso sia pari a 100.000 euro e che la parte variabile sia legata ai risultati conseguiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 23-*bis*. (*Trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate dalle medesime*). — 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro società controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 euro quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e ai componenti di collegi e di organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai

dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società e delle aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente comma.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al limite retributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La Banca d'Italia e gli organi costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del comma 1 »;

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

